

## INTERVENTI COMUNITARI — AIUTI ALLA PRODUZIONE.

*Bachi da seta.*

L'aiuto è concesso all'allevamento dei bachi in rapporto al numero di telaini allevati che hanno prodotto bozzoli di qualità sana leale e mercantile che vengono ritirati dalle strutture cooperative abilitate dal decreto ministeriale 21 giugno 1982.

Dette cooperative provvedono alla relativa commercializzazione, previo essiccamento finalizzato a prevenire lo scondizionamento del prodotto.

Per la campagna di allevamento 1992-1993 sono stati corrisposti aiuti per lire 25 milioni in relazione a 130 telaini. Detto ristretto numero è in rapporto ai fattori epidemiologici che hanno impedito la filatura del bozzolo al momento della maturazione dell'allevamento.  
(Allegato n. 67).

*Sementi di base certificate.*

L'aiuto concesso per la campagna 1992-1993 ai coltivatori per la moltiplicazione delle sementi è stato di lire 5.224.000.000 riferiti alla tipologia e quantità certificate dall'Ente Nazionale Sementi Elette di Milano, evidenziate nella tabella allegata.  
(Allegato n. 68).

*Foraggi essiccati.*

L'aiuto è concesso alle imprese di trasformazione dei foraggi di cui al Reg. CEE n. 1117/78, il cui prodotto verde è di raccolto nazionale.

Nel settore sono stati erogati aiuti per complessive lire 115.444.885.000 relativi a prodotto trasformato nelle campagne 1992-1993 e 1993-1994.  
(Allegato n. 69).

*Leguminose in grani.*

La misura prevista dalla regolamentazione comunitaria è mirata alla trasformazione di piselli, fave e favette, lupini dolci per alimentazione umana e per quella zootecnica.

Le imprese utilizzatrici hanno beneficiato dell'aiuto per le leguminose destinate alla trasformazione per alimentazione zootecnica. In complesso sono state corrisposte lire 9.893.000.000 per le campagne di commercializzazione dal 1989-1990 al 1992-1993.

*Legumi da granella.*

L'aiuto comunitario concerne la produzione di taluni legumi da granella limitatamente a lenticchie, ceci e vecce, ed è in funzione della consistenza della superficie (aiuto per ettaro coltivato) ed in rapporto all'effettivo raccolto.

L'aiuto ha riguardato coltivatori delle province di Grosseto e Perugia e per la campagna di commercializzazione 1992-1993 è di complessive lire 32.000.000.

*Pesca — Indennità compensativa.*

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del settore della pesca viene concessa l'indennità compensativa per le sardine mediterranee della specie pilchardus, trasformate in conserve o in prodotto salato.

L'aiuto è concesso in rapporto al contingente di cattura in mare di tonnellate 30.000 annualmente assegnato alle organizzazioni dei pescatori riconosciute, da parte del Ministero della Marina Mercantile.

Per detta trasformazione le imprese del settore hanno fruito di lire 2.404.000.000 per il contingente degli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. (Allegato n. 70).

*Programma nazionale per la bachicoltura.*

Nel settore dell'allevamento del baco da seta è stato attuato l'intervento nazionale concernente misure a favore della bachicoltura, in applicazione della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

La misura ha la funzione di ricercare le cause che compromettono gli allevamenti ed è affidata alla Associazione Nazionale Bachicoltori di Treviso, alla quale sono affidate le operazioni di controllo delle procedure di concessione dell'aiuto comunitario per i bachi da seta.

L'azione anzidetta è sviluppata su tre livelli:

attività di ricerca d'intesa con gli Istituti Universitari per accertare le cause di malattia che provocano l'evento calamitoso della perdita del prodotto prima della maturazione;

attività di assistenza tecnica presso tutti gli allevatori;

attività di sperimentazione, con sostegno degli allevatori nelle maggiori spese.

L'iniziativa in complesso — negli anni 1992 e 1993 — ha riguardato la spesa di 2,2 miliardi ed ha consentito di puntualizzare che il divieto di impiego in agricoltura del prodotto con principi attivi juvenizzati assicura il ritorno alla normalità degli allevamenti primaverili del baco da seta, ciò nel momento più consono all'allevamento stesso, in rapporto alle favorevoli condizioni climatologiche, nonché allo stato vegetativo della foglia di gelso da destinare all'alimentazione del baco.

Nel corso dell'allevamento primaverile della campagna 1993-1994 è stata accertata la capacità di deriva del prodotto che rende impossibile la coesistenza degli allevamenti dei bachi con l'utilizzo del prodotto in questione.

## SETTORE TABACCHICOLO.

### *Commercializzazione.*

Il conferimento all'intervento, per i tabacchi in foglia o in colli, viene richiesto rispettivamente dai produttori e dalle ditte trasformatrici quando non sia stato possibile vendere tali prodotti sul libero mercato.

Nell'anno 1993, le più rigorose procedure di verifica e valutazione della qualità del tabacco adottate dall'AIMA, unitamente alla politica comunitaria di riduzione dei prezzi ed all'andamento del mercato particolarmente favorevole, hanno contribuito notevolmente a contenere le quantità di tabacco conferite all'intervento.

Infatti, l'intervento pubblico ha interessato soltanto 1.546.304 tonnellate provenienti dal raccolto 1991, per un importo corrisposto di lire 12.703.545.950 (Allegato n. 71) e per il raccolto 1992 tonnellate 2.616,496 per un importo di lire 22.977.943.550 (Allegato n. 72).

Inoltre, sono stati corrisposti agli assuntori compensi per l'espletamento del servizio di stoccaggio pari a lire 363.289.810.

Pertanto, la spesa complessiva sostenuta per il tabacco conferito all'intervento è stata di lire 15.066.835.760. (Allegato n. 73).

Nel corso dell'anno, mediante gare indette dalla CEE per l'esportazione verso Paesi terzi, sono stati venduti e consegnati agli aggiudicatari tabacchi in colli dei raccolti 1988 e 1989 per tonnellate 490,949 pari a lire 1.535.826.820.

Al 31 dicembre 1993 risultano ancora in giacenza presso i magazzini di stoccaggio tonnellate 4.591,621 di tabacco in colli per un valore di lire 2.582.600.670, relativamente ai raccolti 1990 e 1991.

### *Trasformazione tabacchi in colli.*

Il Reg. CEE n. 727/70, per favorire lo smercio del tabacco in normali condizioni di concorrenza, ha previsto la concessione di un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente dai produttori comunitari il tabacco in foglia e provvedono alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento in colli, ai fini della vendita, per es-

sere incorporato in prodotti manufatturati, ovvero esportato in Paesi terzi.

Il premio, differenziato per varietà, è corrisposto anche ai produttori singoli o associati che effettuano essi stessi la prima trasformazione ed il condizionamento del loro raccolto.

La normativa comunitaria consente il pagamento del premio anche in forma anticipata, previa costituzione di idonee garanzie.

Il premio è concesso soltanto per i tabacchi per i quali siano stati conclusi i « contratti di coltivazione » tra impresa di trasformazione e produttore.

La Comunità ha previsto, per ciascuna delle varietà, o gruppi di varietà, un « quantitativo massimo garantito » il cui superamento comporta l'applicazione di una percentuale di riduzione dei prezzi e dei premi pari alla percentuale di superamento del QMG, con il limite massimo del 15 per cento per i raccolti 1989, 1990 e 1991, e del 23 per cento per il raccolto 1992.

A seguito del superamento del quantitativo massimo garantito e, quindi, della riduzione dei prezzi e dei premi per alcune varietà dei raccolti 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, l'AIMA ha provveduto a recuperare gli importi di premio risultati versati in eccedenza pari a complessive lire 18.110.046.464. (Allegato n. 73).

Al fine di ridurre la produzione del tabacco, è stato fissato un limite di garanzia globale massimo da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo varietale e per Stato membro.

Per il raccolto 1993, dal limite globale massimo stabilito in tonnellate 370.000 è derivato, per l'Italia, un limite di garanzia specifico di tonnellate 145.100 ripartito in cinque gruppi varietali.

Tale limite è stato poi suddiviso in « quote di trasformazione » tra le varie imprese in base a criteri prestabiliti e, nel rispetto di tale quota, sono stati attribuiti ai singoli coltivatori, mediante rilascio da parte dell'AIMA dei certificati di coltivazione, i quantitativi di tabacco per i quali soltanto può essere concluso il contratto di coltivazione necessario per poter beneficiare del premio.

Nel corso del 1993, l'AIMA ha già corrisposto anticipi per il raccolto 1993 pari a lire 197.785.495.675.

Nell'anno 1993 sono stati pagati « premi comunitari » per un importo di lire 780.679.168.058, relativamente ai raccolti 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. (Allegato n. 74).

Per integrare l'ormai inadeguato organico del personale tecnico degli Uffici periferici dell'AIMA — Tabacco, s'è reso necessario anche per l'anno 1993 affidare i controlli ad una ditta specializzata esterna.

L'espletamento di tale servizio ha determinato una spesa di lire 2.572.057.510 nell'anno 1993.

#### *Riconversione varietale.*

In considerazione dell'importanza economica di alcune varietà di tabacco quali, per l'Italia, la varietà Havanna II C ed ibridi di Badischer Geudertheimer ed, al fine di migliorare la qualità della produ-

zione, la nuova normativa ha previsto, a partire dal raccolto 1993, un programma di riconversione limitatamente a 5.800 tonnellate di tabacco delle suddette varietà.

Ai produttori che partecipano al programma, rinunciando definitivamente alla coltivazione della varietà Havanna II C ed ibridi di Badischer Geudertheimer ed impegnandosi a produrre altre colture agricole, viene riconosciuto un aiuto, commisurato ai quantitativi per i quali rinunciano alla produzione, per i tre raccolti 1993-1994-1995.

Nel corso del 1993, primo anno di applicazione della misura, la riconversione ha interessato soltanto tonnellate 561,381 di tabacco per il quale è stato corrisposto l'importo di lire 2.432.553.695.

(Allegato n. 75).

**SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO.**

Il CIPE, con la delibera del 28 giugno 1990, ha stabilito che la Cassa Conguaglio Zucchero cessasse dalle proprie funzioni e che subentrasse l'AIMA in tutte le attività di competenza del predetto organismo.

A tale disposizione è stata data concreta attuazione con il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48.

*Rimborso sulle spese di magazzinaggio sullo zucchero giacente.*

Il rimborso viene riconosciuto sullo zucchero giacente presso i magazzini ed i depositi dei trasformatori e dei commercianti specializzati.

Il riconoscimento è effettuato su base mensile e viene supportato dai risultati dei controlli effettuati dall'Azienda presso le Società saccarifere in sostituzione di quelli esercitati, sino al 31 dicembre 1992, dai competenti UTF. L'importo erogato a tale titolo per il periodo gennaio-dicembre 1993 ammonta a complessive lire 131.028.679.595.

*Accertamento dei contributi sullo zucchero smerciato mensilmente nonché i contributi sulla produzione di zucchero.*

La prima voce rappresenta una delle entrate del bilancio delle risorse proprie della Comunità; è a carico delle Società saccarifere e grava sullo zucchero smerciato mensilmente sul mercato nazionale.

Il secondo tipo di contributo rappresenta un contributo alla produzione di quote A + B e B, assegnate a ciascuna impresa produttrice.

In particolare questa Azienda ha provveduto ad accertare lire 98.701.805.115 per la prima voce e lire 126.846.400.715 per la seconda voce, destinate alle risorse proprie del bilancio comunitario.

*Riconoscimento degli oneri finanziari.*

Tale aiuto è concesso sulle singole giacenze medie mensili che hanno beneficiato del rimborso delle spese di magazzinaggio e nel caso in cui il tasso di interesse vigente in Italia superi del 3 per cento il tasso fissato dalla Comunità per il rimborso delle spese di magazzinaggio.

Ne beneficiano le imprese produttrici di zucchero ed i commercianti specializzati riconosciuti dagli Stati membri.

L'AIMA ha provveduto, nel corso dell'anno 1993, al pagamento degli oneri finanziari 1992-1993 per complessive lire 37.718.914.555.

*Erogazione degli aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.*

I rimborsi ed i contributi summenzionati sono direttamente collegati con la normativa comunitaria, che disciplina integralmente tale materia; nel settore bieticolo-saccarifero si rinvencono, invece, altre forme di aiuti che, pur previsti nella regolamentazione comunitaria, sono demandati, sia per quanto riguarda l'impegno finanziario che per quanto concerne le modalità di realizzazione, agli Stati membri, autorizzati a realizzare con aiuti nazionali detti tipi di intervento.

Gli aiuti di adattamento sono stati erogati a favore dei bieticoltori sulla produzione di zucchero rientrante nelle quote A + B assegnate dal Ministero dell'Agricoltura, nella misura complessiva di lire 247.668.076.790, di cui:

lire 125.428.962.395 ai bieticoltori;

lire 122.239.114.395 all'ABSI (Associazione bieticolo-saccarifera italiana).

*Restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati dall'industria chimica.*

La restituzione alla produzione si applica allo zucchero, agli sciroppi ed ai prodotti intermedi.

Nel corso dell'esercizio 1993 si sono:

rilasciati titoli per complessivi chilogrammi 8.446.742,677;  
(Allegato n. 76)

pagati importi per complessive lire 5.724.855.505.  
(Allegato n. 77)

### ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI MODELLI DI CONTROLLO T 5 DI CUI AI REGG. CEE 3002/92 E 3566/92.

L'abolizione del regime doganale entro il territorio della Comunità, avvenuta a seguito dell'effettiva entrata in vigore dal 1° luglio 1993, del Mercato unico europeo, ha comportato una sostanziale modifica delle competenze nonché delle procedure dei controlli che vanno espletati in caso di trasferimenti di prodotti agricoli, beneficiari di particolari normative comunitarie.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli interessati, trattasi di movimentazioni intracomunitarie di quelle merci che — provenienti principalmente dalle scorte di intervento (carni, cereali, olii, alcole, eccetera) ovvero da terreni posti in regime di « Set-Aside » — sono sottoposte a vincoli — cauzionati — in ordine alla loro destinazione e/o utilizzazione (esempio distribuzione a fini sociali, trasformazione in biodiesel, carni in scatola, eccetera) e che prevede l'accompagnamento di ciascuna quantità di dette merci, spedite in scambio o transito comunitario, con apposito documento denominato modello T 5.

In esso vengono annotate — rispettivamente a cura delle competenti Autorità dello Stato membro di partenza e di destinazione — sia le informazioni relative all'identificazione della merce ed ai vincoli comunitari apposti (procedura di Emissione del modello T 5) e sia la conferma dell'avvenuto soddisfacimento di tali obblighi (procedura di appuramento del modello T 5).

Ciò consente lo svincolo della garanzia a suo tempo prestata, presso uno o più Stati membri, dagli operatori acquirenti delle merci movimentate.

Durante il secondo semestre 1993, a cominciare dal 2 luglio, si sono sviluppate, in entrata ed in uscita dall'Italia, continuative e concentrate spedizioni di carni e cereali, per un totale di circa 650.000 tonnellate di prodotti accompagnati da 150 modelli T 5 emessi dall'Azienda e da altri 250 modelli ricevuti dall'AIMA medesima per le successive operazioni di controllo ed « appuramento ». (Allegato n. 78/79/80/81 per le carni e Allegato n. 82/83 per i cereali).

Sono apparsi, inoltre, di rilevante entità, per frazionamento di mezzi di trasporto e per ravvicinate cadenze di scarico, gli arrivi di

olii di colza tedeschi vincolati alla trasformazione in Italia in prodotti industriali, con prevalenza in biodiesel.

Tale operazione ha investito nel 1993 circa 20.000 tonnellate di prodotto, collegate però ad oltre 650 modelli T 5 arrivati all'AIMA per la fase « dell'appuramento » e rinvio all'Organismo di Intervento tedesco. (Allegato n. 84).

Nell'ambito della risoluzione delle varie problematiche conseguenti all'effettivo avvio della prima fase applicativa della nuova normativa comunitaria, riassunta nei dati degli allegati n. 85 e 86, si segnala la progressiva attività di messa a punto ed aggiornamento della rete metodologica e di informazione, programmata in precedenza. Ciò a fronte della crescente accelerazione della contemporanea movimentazione di più prodotti — estesa, nei primi del 1994, anche all'alcole ed al grano duro di provenienza greca — ed alla pari esigenza di una massima tempestività nell'organizzazione dei riscontri amministrativi ed informatici, caratteristica di tali operazioni commerciali.

## APPLICAZIONE DELL'IVA.

### *Relazione sull'attività connessa all'applicazione dell'IVA.*

Anche per l'anno 1993 la gestione dell'IVA, per l'attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con un credito di imposta nei confronti dell'Ufficio Provinciale IVA per un importo di lire 201.332.205.000 di cui è stato richiesto il rimborso per lire 100.000.000.000 e del riporto in detrazione nell'anno 1994 per la restante somma.

Tale credito di imposta, così come per gli altri crediti maturati negli anni precedenti, non sarà rimborsato dall'Ufficio Provinciale IVA di Roma con la procedura accelerata in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione, mentre tutti gli altri operatori pubblici e privati possono beneficiare di tale procedura non avendo difficoltà a richiedere ed ottenere la richiesta fidejussione.

Sono state comunque presentate agli Uffici Provinciali IVA di competenza, le richieste di estinzione dei crediti di imposta mediante emissione di titoli di Stato, con riferimento ai periodi chiusi antecedentemente al 31 dicembre 1989, come previsto dal decreto-legge n. 57 del 1994.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime IVA all'attività dell'AIMA, come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Permangono, inoltre, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività dell'Azienda, che certamente con l'automazione ha subito accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'AIMA, di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, ma potrebbe essere eliminata con la realizzazione di collegamenti mediante terminale con i sistemi computerizzati degli enti assuntori, così come previsto nel decreto ministeriale 14 aprile 1984, con il quale sono state approvate le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria.